

Delibera n. 171/2024

**Misura 5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 (“Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”). Richiesta di esenzione dall’applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Mi.Gra. S.r.l. Avvio del procedimento.**

L’Autorità, nella sua riunione del 20 novembre 2024

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare:
- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l’Autorità provvede “*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso equa e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali*”;
  - la lett. b), che prevede che l’Autorità provvede “*a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori*”;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ed in particolare le norme in materia di impianti e servizi in essi erogati al di fuori del Pacchetto Minimo di Accesso, di cui agli articoli 3, 13, 31 ed all’allegato II, punti 2, 3 e 4;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, che definisce nei dettagli - in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 9, della citata direttiva 2012/34 (UE) - la procedura ed i criteri da seguire per l’accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio di cui all’allegato II, punti da 2 a 4, della medesima direttiva;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*”, ed in particolare gli articoli 13 e 37;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, con la quale sono state approvate le “*Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi*

*ferroviari*", ed in particolare la misura 5 dell'Allegato A, relativa ai criteri per l'applicazione delle esenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177;

**VISTA**

la delibera n. 46/2021 dell'8 aprile 2021, con la quale l'Autorità ha, tra l'altro:

- accolto la richiesta, presentata da Mi.Gra. S.r.l. (di seguito: Mi.Gra.), di esenzione dall'applicazione delle disposizioni del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m) e dell'articolo 5 del regolamento stesso, nonché dall'applicazione delle misure 7, 8 e 10 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
- previsto che tale esenzione avesse la durata di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione a Mi.Gra. della delibera stessa, intervenuta in data 8 aprile 2021 (prot. 4277/2021);

**VISTA**

la nota prot. ART 88696/2024 del 23 settembre 2024, con la quale Mi.Gra., in qualità di gestore d'impianto di servizio terminale merci situato in località Minucciano (LU) e raccordato alla linea ferroviaria Lucca-Aulla di competenza del gestore dell'infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricadente nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015, ha presentato istanza di "rinnovo/proroga dell'esenzione concessa con la delibera n. 46/2021", evidenziando che "*le circostanze di fatto in forza delle quali è stata concessa la prima esenzione sussistono tutt'ora immutate*";

**RILEVATO**

che tale richiesta risulta presentata dall'indicata società in virtù di quanto previsto dalla misura 5.1 lett. a) dell'Allegato A alla citata delibera n. 130/2019, precisando il traffico ferroviario registrato dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023;

**RILEVATO**

che sulla base degli elementi sino ad ora acquisiti dai competenti Uffici dell'Autorità con riferimento alla richiesta in esame, non si rinvengono, allo stato, condizioni ostative di cui al punto 5.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

**RITENUTO**

conseguentemente di avviare un procedimento volto a valutare, nel contraddittorio con gli eventuali interessati, l'istanza di esenzione presentata da Mi.Gra. con la citata nota prot. ART 88696/2024;

**VISTA**

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, un procedimento volto a valutare, ai sensi della misura 5 dell'Allegato "A" alla delibera dell'Autorità n.

130/2019 del 30 settembre 2019, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*”, la richiesta di esenzione dall’applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, presentata, in data 23 settembre 2024 (prot. ART 88696/2024), da Mi.Gra. S.r.l. in qualità di gestore di un impianto di servizio terminale merci sito in località Minucciano (LU) e raccordato alla linea ferroviaria Lucca-Aulla;

2. il responsabile del procedimento di cui al punto 1 è l’ing. Roberto Piazza, telefono 011 19212516;
3. i soggetti interessati a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it);
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presentando la relativa richiesta all’indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it);
5. il termine per la conclusione del procedimento è fissato, fatte salve eventuali sospensioni per l’acquisizione di tutte le informazioni pertinenti, in sei settimane decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera;
6. la presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a Mi.Gra. S.r.l.

Torino, 20 novembre 2024

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)